



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 56/2011/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 26 maggio 2011 composta dai Magistrati:

| | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Dott. ssa | Enrica LATERZA | Presidente |
| Dott. | Gianfranco BATTELLI | Consigliere |
| Dott. | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Primo referendario Relatore |
| Dott. | Walter BERRUTI | Referendario |

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Presidente della Provincia di Torino n. 308321, del 5 aprile 2011, protocollata in entrata in data 11 aprile 2011, in merito all'ambito applicativo delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista l'Ordinanza n. 11/2011 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

La Provincia di Torino, con la richiesta indicata in epigrafe, chiede alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi dei predetti enti, è onorifica, mentre gli eventuali gettoni di presenza già previsti non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

La Provincia evidenzia come dal combinato disposto di queste disposizioni con quelle di cui al comma 3 dello stesso art. 6, possa desumersi la sottrazione dalla prescritta disciplina di una categoria di enti ulteriore rispetto a quelli espressamente esentati dalla norma (*"la disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario*

nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società") .

Infine, la Provincia chiede una valutazione di questa Sezione in ordine all'ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010, che, sotto la voce "Amministrazioni locali", acclude le Agenzie ed Enti per il turismo, precisando che " sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico". Al riguardo si chiede se tale specificazione non indirizzi verso una ricostruzione sostanziale, più che formale, dell'amministrazione pubblica locale, che potrebbe consentire di ricomprendere nel campo pubblicistico anche soggetti dotati di personalità di diritto privato, qualora gli stessi assolvano ad una funzione strumentale agli enti pubblici istituzionali e siano prevalentemente finanziati dagli stessi.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo non rappresenta tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dalla Provincia di Torino, ed è stata formalizzata dal suo Presidente.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare,

la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (delibera n. 54 del 2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Rilevano senz'altro, al riguardo, anche i limiti alla spesa pubblica introdotti dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotti dal legislatore ai suddetti fini, cui fa riferimento il quesito posto all'esame di questa Sezione.

Infine, come precisato da consolidata giurisprudenza contabile, la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione. La Sezione è dunque chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi

carattere generale, e dirette a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, con riguardo ai quesiti posti con la richiesta di parere in esame, il Collegio evidenzia come rispetto alla disciplina richiamata, la definitiva qualificazione, in concreto, dei relativi presupposti applicativi sia di spettanza dell'Amministrazione interessata. Tanto più considerato che, dall'erronea applicazione della medesima disciplina, derivano conseguenze sul piano della responsabilità erariale (l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010 precisa che *"la violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli."*). Come più volte precisato da questa Sezione, la funzione consultiva non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, così come non può avere ad oggetto condotte assoggettabili all'esame di organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.

Fermo quanto sin qui precisato, il collegio ritiene di poter in ogni caso fornire all'Amministrazione richiedente indicazioni di principio volte a coadiuvare quest'ultima nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nei suddetti limiti, dunque, la richiesta si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

L'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente*

decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

E' una delle misure introdotte dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica, cui la Repubblica è impegnata da anni.

Rispondono a questa ratio anche le richiamate disposizioni, con cui si esclude la possibilità di erogare alcun compenso agli organi collegiali, anche di amministrazione, nonché ai titolari di organismi degli enti che ricevono contributi

pubblici, e si contiene, entro limiti quantitativi determinati, la corresponsione di eventuali gettoni di presenza già previsti.

Rispetto alla richiamata disciplina, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, ha precisato che l'ambito applicativo del citato art. 6, comma 2, è costituito da tutti gli enti, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, che ricevono, non *una tantum*, contributi a carico delle finanze pubbliche.

In alcune deliberazioni emanate da altre Sezioni regionali, si è aderito ad una interpretazione ancora più estensiva della norma - rispetto a quanto indicato nella circolare soprarichiamata - includendo nell'ambito di applicazione della stessa anche organismi strumentali dell'ente locale dotati di autonomia gestionale, ma privi di una propria personalità giuridica. Si è infatti ritenuto che la finalità della disciplina, ovvero il contenimento della spesa pubblica, debba ragionevolmente perseguirsi anche rispetto ad organismi, quali le istituzioni, che rappresentano una formula organizzativa dell'ente locale e utilizzano risorse provenienti in larga misura, se non totalmente, dallo stesso. In altri termini, il divieto di corrispondere compensi agli amministratori di enti dotati di personalità giuridica che ricevono contributi da enti pubblici - si è sostenuto - non può non trovare applicazione anche nei confronti degli organi che facciano parte di organismi dipendenti finanziariamente dall'ente locale di riferimento (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, del. n. 10/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 244/2011; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 1065/2011).

Si è così chiarita la portata generale della norma che, fatte salve le sole esclusioni espressamente previste, individua quali destinatari tutti gli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, siano essi pubblici o privati, anche se non dotati di personalità giuridica. Si sottolinea, al riguardo, anche il riferimento operato dalla norma in esame agli organismi pubblici, essendo prevista espressamente per questi ultimi, oltre che per gli enti pubblici, la nullità degli atti adottati in violazione dei previsti divieti e vincoli.

La finalità della norma, infatti, è quella di razionalizzare la spesa pubblica, impedendo l'assegnazione di risorse pubbliche ai titolari degli organi o ai membri degli organi collegiali degli enti e degli organismi destinatari delle stesse. Rilevante, dunque, ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo della stessa disciplina è in primo luogo il dato oggettivo della erogazione a questi ultimi, con una certa sistematicità, di contributi a carico delle finanze pubbliche, per il funzionamento o per il sostegno a determinate attività.

L'ampio arco di destinatari delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 6, è tuttavia fortemente circoscritto dalle deroghe previste dalle stesse, che non si applicano, infatti, agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e comunque a specifiche tipologie ivi indicate: università; enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati; camere di commercio; enti del Servizio sanitario nazionale; enti indicati nella tabella C della legge finanziaria; enti previdenziali ed assistenziali nazionali; ONLUS; associazioni di promozione sociale; enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante; società.

Va inoltre ricordato che tutte le disposizioni dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del

Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (art. 6, comma 20).

La Provincia istante evidenzia come dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, con le previsioni di cui al successivo comma 3, possa desumersi la sottrazione, dalla illustrata disciplina, di una categoria ulteriore di soggetti, chiedendo al riguardo l'avviso di questa Sezione.

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prescrive che *"fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*. Queste disposizioni sembrano riferirsi a tutti i soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. In un'ottica di globale contenimento della dinamica di crescita della spesa gravante sui bilanci pubblici, si fa riferimento infatti ad una nozione di pubblica amministrazione allargata, i cui centri di spesa contribuiscono tutti, pur se in diversa misura, alla formazione della finanza pubblica. Del resto, tutta la manovra sottesa al D.L. n. 78 del 2010 è anche funzionale al rispetto degli impegni concordati dal Governo in ambito europeo e, come noto, le informazioni trasmesse alla Commissione Ue ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica prendono a riferimento il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. Quest'ultimo include tutti i soggetti di cui l'ISTAT fa una ricognizione, ai sensi del richiamato art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

La questione si pone, dunque, per tutti i soggetti che, beneficiari non *una tantum* di contributi a carico delle finanze pubbliche e non inclusi nelle previste deroghe, appaiono assoggettati alle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 6, ma, in quanto inclusi fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, risultano anche destinatari delle previsioni di cui al successivo comma 3.

E' interessante al riguardo rilevare come, con il D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, ai fini del contenimento della spesa pubblica, sono stati introdotti diversi limiti per tipologie di spese specifiche, individuando, volta per volta, ambiti di destinatari differenti. Il legislatore, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, con l'art. 6, comma 3, ha rivolto alcune disposizioni a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, mentre con altre disposizioni, di contenuto più specifico, ha ad esempio individuato come destinatarie le sole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del 2001 (cfr. art. 9, comma 2 – bis). La disciplina di cui all'art. 6, comma 2, è invece diretta a tutti gli enti e organismi che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, prescindendosi dalla loro natura pubblica o privata, nonché dalla loro inclusione o meno nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come già precisato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sopra richiamata).

La Provincia istante ritiene che, dall'ambito applicativo delle più rigorose prescrizioni del comma 2 dell'art. 6, debbano sottrarsi le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco formulato dall'ISTAT (l'ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010), da assoggettare al successivo comma 3, che riconosce la legittimità della percezione dei compensi, sia pure nella misura ridotta ivi prescritta.

Questo collegio non ritiene condivisibile la tesi interpretativa prospettata che porterebbe ad escludere l'applicazione della rigida disciplina di cui all'art. 6, comma 2, oltre le ipotesi derogatorie espressamente previste, attenuando da un lato il contenimento della spesa pubblica che il legislatore ha inteso perseguire, e limitando dall'altro la realizzazione del precipuo scopo della norma di impedire che risorse pubbliche attribuite stabilmente, sotto forma di contributi, a enti ed organismi, pubblici o privati, vengano destinate ai rispettivi organi.

Al riguardo preme inoltre sottolineare l'onnicomprendività delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, per le quali non è disposta alcuna deroga espressa, fatta salva quella, già richiamata, prevista in via generale, al comma 20, per tutte le disposizioni dell'articolo 6. Si ritiene pertanto che, dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, proprio tenuto conto della portata generale della relativa disciplina, debbano essere escluse tutte le fattispecie assoggettabili a diverse previsioni contenute nel medesimo provvedimento, da ritenersi con lo stesso in rapporto di specialità. E' quanto altre Sezioni hanno dichiarato, ad esempio con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, che *"costituisce norma speciale per gli enti locali, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 3 e, di conseguenza, è da ritenersi l'unica normativa da applicare agli enti locali"* (Sezione di controllo per la Toscana, n. 25/2011). Si è chiarito, infatti, che se l'art. 5, comma 7, riguarda specificatamente le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali, l'art. 6, comma 3 del medesimo decreto si riferisce, in termini generali ed ampi, alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni o alle altre utilità comunque denominate che risultino corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, ai componenti degli organi di indirizzo, controllo e amministrazione.

Parimenti, si ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, delineando un ambito di applicazione diverso e più circoscritto (tenuto conto anche delle estese deroghe previste), nonché misure di contenimento della spesa pubblica più

restrittive, debbano prevalere rispetto a quelle di cui al successivo comma 3, in tutte le fattispecie concrete in linea astratta assoggettabili ad entrambe le discipline.

A conferma di questa ricostruzione interpretativa va ulteriormente rilevato come la maggior parte delle deroghe espressamente previste dal legislatore al comma 2, fa riferimento ad amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Queste previsioni derogatorie sarebbero prive di valore prescrittivo ove si ritenessero le stesse amministrazioni già sottratte dall'ambito applicativo della disciplina di cui al citato comma 2, in virtù delle previsioni del comma successivo.

Con il secondo quesito, la Provincia istante, in ordine all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, chiede se si debba indirizzare verso una ricostruzione sostanziale più che formale dell'amministrazione pubblica locale, che potrebbe consentire di ricomprendere nel campo pubblicistico anche soggetti dotati di personalità di diritto privato, qualora gli stessi assolvano ad una funzione strumentale agli enti pubblici istituzionali e siano prevalentemente finanziati dagli stessi. La Provincia trae lo spunto per tale richiesta dal già richiamato elenco redatto dall'ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010, ove, alla voce "Amministrazioni locali", sono inserite le Agenzie ed Enti per il turismo, con la precisazione che " sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico".

Preliminarmente va chiarito come la questione non rilevi ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, per le ragioni sin qui esposte, bensì per l'applicazione di tutta una serie di misure contenute nel D.L. n. 78 del 2010, che hanno per destinatarie le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. Lo scopo di contenere la spesa pubblica è stato infatti perseguito dal legislatore comprendendo, per alcune misure vincolistiche, l'ampio arco di destinatari

coincidente con le organizzazioni pubbliche o di rilievo pubblico inserite nel conto economico consolidato. Come già evidenziato, si tratta di una impostazione innovativa tesa a corresponsabilizzare tutti i soggetti che compongono il sistema di finanza pubblica.

Al riguardo si ricorda come, ai sensi della più volte citata legge n. 196 del 2009, spetta all'ISTAT la ricognizione annuale delle amministrazioni pubbliche che costituiscono il "settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche", sul quale avviene il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi definiti da ciascun Paese con il proprio programma di stabilità. Per tali ragioni l'ISTAT opera nel rispetto di regole e metodologie fissate a livello europeo. In particolare, nell'ultimo elenco sopra richiamato, si precisa che è stato compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, e che comprende le "unità istituzionali" per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n.2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti.

Il D.L. n. 78 del 2010, dunque, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione di molte delle disposizioni vincolistiche introdotte, opera un rinvio dinamico ad un insieme di soggetti in continuo potenziale aggiornamento, individuati annualmente dall'ISTAT, sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

Va tuttavia precisato, aderendo all'interpretazione resa da altra Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 12/2011), come l'esigenza di una estensione della platea dei destinatari dei vincoli posti ai fini di contenimento della spesa pubblica potrebbe essere vanificata da una lettura esclusivamente letterale delle norme che prevedono detto rinvio, ovvero dall'applicazione delle stesse alle sole amministrazioni incluse nell'ultimo elenco pubblicato dall'ISTAT. Al riguardo basti rilevare come l'inserimento nell'elenco ISTAT - disciplinato dalle norme relative al censimento, in particolare dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (artt. 7 e 11) – dipende anche dall'adempimento, da parte dei soggetti interessati, dell'obbligo di fornire tutti i dati

richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Inoltre, un'interpretazione strettamente letterale indurrebbe a non applicare gli obblighi di contenimento della spesa per un esercizio finanziario, ai soggetti costituiti dopo il censimento da parte dell'ISTAT, o comunque dopo la pubblicazione dell'elenco di cui alla legge n. 196 del 2009.

In conclusione deve ritenersi che, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari delle previsioni vincolistiche che indicano come destinatari le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non debba farsi riferimento esclusivo alle sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, bensì a tutte le "unità istituzionali" per le quali sussista il possesso dei requisiti richiesti dagli specifici regolamenti comunitari. Del resto l'elenco dell'ISTAT, come rilevabile anche dalla lettera della previsione di cui alla stessa legge n. 196 del 2009, ha valore ricognitivo e non costitutivo dei requisiti che determinano l'inclusione di determinati soggetti nel settore "Amministrazioni pubbliche" (Settore S13, secondo il SEC 95).

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 26 maggio 2011

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il 31/05/2011

(Dott. Federico SOLA)

F.to Dott. Guido CURRE

PER COPIA CONFORME

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI

N. 15 PAGINE E' CONFORME ALL'ORIGINALE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL DIRETTORE

DOTT. FEDERICO SOLA

